ORIGINALE

Deliberazione n. 25 del 29-05-2023

COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO REVISIONE INFRA-PERIODO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 ANNUALITA' 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore **19:00**, a seguito di convocazione del Sindaco, recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito presso la sede municipale di San Germano dei Berici il Consiglio comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Straordinaria**, sotto la presidenza del **prof. Maurizio Fipponi**:

	Presenti / Assenti
Maurizio Fipponi	**Presente**
Marzio Bomitali	**Presente**
Marta Preto Martini	**Presente**
Adriano Baldan	**Presente**
Mattia Bertesina	**Presente**
Valentina Guiotto	**Presente**
Gianni Gusella	**Presente**
Elena Pol	**Presente**
Leila Amer	**Presente**
Antonio Lazzari	**Presente**
Alberto Etenli	**Presente**
Giampaolo Chiodi	**Presente**
Paolo Bertolucci	**Presente**

Presenti n. 13 - Assenti n. 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Erika Grande.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Maurizio Fipponi nella sua qualità di Sindaco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;
VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;
CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;
RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;
RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *"pay as you through"* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";
VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Val Liona non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;
VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;
VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr.15 del 30.05.2022 con la quale è stato provveduto a prendere atto della validazione del piano economico finanziario 2022-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti effettuata dal Consiglio di Bacino "Vicenza";
ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:
- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente (ETC) e pertanto provvede a validare i PEF dei 90 comuni afferenti al Consiglio stesso inoltrandoli successivamente ad ARERA per l'approvazione;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani con deliberazione del comitato n.12 del 10.05.2023 ha proceduto con esito favorevole alla validazione del piano economico e

finanziario anno 2023 – revisione straordinaria infra-periodo attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come attestata dal documento trasmesso con nota prot.2023/0000619 del 12.05.2023 assunto al protocollo comunale nr.4405 del 12.05.2023;

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti (ETC), sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

CONSIDERATO che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF 2023 e, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 effettuata dal Consiglio di Bacino "Vicenza";

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad euro 364.740,00=, ma che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie, che porta il PEF ad essere rideterminato in euro 254.862,00=, per una differenza di euro 109.878,00;

POSTO che al fine della determinazione delle tariffe, all'importo di euro 254.862,00= occorre successivamente decurtare l'importo corrispondente all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per euro 1767,00= che porta ad un importo da attribuire agli utenti di euro 253.094,00=;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche l'85,25% del costo complessivo ed il restante 14,75 % alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 effettuata dal Consiglio di Bacino "Vicenza", nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità

dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
VISTO l'art.3, c. 5-squinquies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art.1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 19/4/2023 (gazzetta ufficiale 26/4/2023 n.97) relativo al differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con deliberazione consiliare n.58 del 22.12.2022;
VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n.61 del 22.12.2022;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art.239 del decreto legislativo n.267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.63 del 22.12.2022;
VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.267/2000;

PROPONE

1. di prendere atto del PEF 2023 revisione infra-periodo per la determinazione delle tariffe TARI 2023 validato dal Consiglio di Bacino Vicenza ed assunto al protocollo comunale al nr.4405 del 12.05.2023;
2. di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad euro **364.740,00=,** come indicato all'**allegato "A"** unitamente alla relazione accompagnatoria, **allegato "B",** quali parti integranti e sostanziali della medesima;
3. di dare atto che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie che porta il PEF ad essere rideterminato in euro 254.862,00 per una differenza di euro 109.878,00, e successivamente ridotto dell'importo corrispondente del contributo MIUR di euro 1.767,00=, che definisce l'importo da attribuire agli utenti in euro **253.094,00**=;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'**allegato "C"** al presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 vista la scadenza di legge del 31.05.2023 per l'approvazione delle tariffe di cui ai punti precedenti.

* * *

Il Sindaco dà la parola alla Responsabile dell'area Amministrativa per trattare la materia oggetto di discussione, in quanto molto complessa.

Relaziona dott.ssa Laura Pistore: con il provvedimento si approvano le tariffe per il servizio rifiuti, sulla base del Piano economico finanziario (PEF) validato dal Consiglio di Bacino. Negli ultimi anni Arera ha normato in modo specifico criteri per predisporre i PEF, ossia i costi del servizio dei rifiuti: legge dei passaggi della delibera di Arera n. 443/2019 per far capire principali criteri usati per calcolare i costi del servizio di raccolta dei rifiuti. L'Ambito, di cui fa parte il Comune di Val Liona, usa dei criteri basati sulla media di quantità e qualità dei rifiuti conferiti, nonché in base alla tipologia servizi (costi investimento, ammortamento, gestione cura del servizio, costi comuni-personale, sistema informatico, emissione bollettazione). Ricorda che c'è una soglia massima per l'aumento tariffe: se il PEF ha un aumento rispetto l'anno precedente (secondo Arera si fa riferimento all'anno meno due, cioè a due anni precedenti) l'aumento massimo è dell'8,6 % per tutelare gli utenti finali della TARI. Per stare sotto tale soglia, e non dover richiedere l'autorizzazione di Arera per l'approvazione delle tariffe TARI, si è scelto di restare nell'importo di 254.000 euro. La distribuzione dei costi tra famiglie e attività è attribuita rispettivamente per l'85 % e il 15 %. Gli aumenti sono distribuiti secondo il principio "chi inquina paga"; quindi pagheranno di più le famiglie più numerose. Il prossimo anno si deciderà come coprire i maggiori costi già evidenziati nel PEF. A livello di ambito, ricorda infine, è in corso la gara per affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Aperta la discussione intervengono:

Cons. Bertolucci: vista la complessità della materia, ritiene che le domande da porre, per capire i termini della questione, siano numerose e lecite. Sostiene che il Sindaco dice che si è vincolati ad approvare il provvedimento, ma in realtà nel sistema rifiuti si è invertito ciò che era corretto: in passato il Comune dettava le regole ai consorzi, ora invece si è caduti in basso e si subisce una inversione. Chiede se sia stato fatto un pensiero sugli aumenti che ci sono, e ci saranno, rispetto alla cittadinanza, che hanno avuto anche altri aumenti (luce, gas, ecc..). Sostiene che un progetto per i rifiuti dovrebbe partire dal Comune, perché la situazione specifica del Comune di Val Liona prevede che si raccolgano i rifiuti quasi a casa di ciascuno. Chiede ancora se ci sia l'idea di fare qualcosa di diverso per i servizi che competerebbero al Comune. Sostiene di avere già segnalato alcune situazioni, come ad esempio il fatto che i camion della raccolta di carta e plastica, avendo cassoni aperti, perdono metà di quanto raccolto lungo la strada: ciò che viene perso poi resta là, perché solo otto volte all'anno Utilya raccoglie rifiuti abbandonati in strada. Richiede ancora se si è chiesto di usare camion chiusi, ma ipotizza che non sia stato fatto. Nell'ambito degli investimenti, chiede se ve ne siano in previsione. Sostiene che l'Amministrazione chiede al Consiglio di approvare provvedimenti sostenendo che le cose stanno in una determinata maniera non modificabile, ma ricorda che ricadono sui cittadini gli aumenti, mentre la valle rimane sporca.

Sindaco: pur rilevando che potenzialmente la perdita di rifiuti può verificarsi, ricorda che non vi sono in tale caso limiti al recupero di tali rifiuti da parte del gestore. Ricorda che la ditta, dopo la segnalazione, interviene sempre a sanare eventuali disservizi. Continua ricordando che il Comune di Val Liona appartiene al Bacino Vicenza, che include 90 Comuni: in questo ambito, la ditta Agno Chiampo serve la Valle dell'Agno, AVA serve Schio e l'alto vicentino, Soraris gestisce l'area a nord est della Città di Vicenza. I gestori servono circa 20 comuni ciascuno. Ricorda poi che la Società Utilya è formata da sei comuni (li elenca) ed ha la particolarità di essere in house con la partecipazione da parte di soci privati. La particolarità di Utilya consiste nel fatto che il costo medio pro capite [per il servizio di raccolta dei rifiuti] si attesta dal 12 a 15 per cento in meno rispetto ai centri con il medesimo numero di abitanti. Il servizio è reso bene, tutti i comuni soci sono stati premiati come "ricicloni" e di questi tre, tra cui Val

Liona, sono anche *plastic free*. In particolare, sottolinea che il bando di gara (gestito dall'Ambito di Vicenza) per selezionare il nuovo gestore del servizio ha visto la partecipazione solo di Utilya, forse perché il privato che gestisce i mezzi per la raccolta ha costi più contenuti di (non voglio usare il termine carrozzone) un apparato completamente pubblico. Informa che la documentazione amministrativa presentata è risultata regolare, quindi può essere che Utilya risulti vincitore. La salute della società è data da questi elementi, anche se conclude afferma che il miglioramento è sempre possibile.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite la relazione della dott.ssa Pistore, che ha illustrato la proposta di deliberazione, e la successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)
Astenuti: n. //

DELIBERA

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante la scadenza di legge del 31.05.2023 per l'approvazione delle tariffe TARI, con separata e successiva votazione palese, che ha il seguente esito:

Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)
Astenuti: n. //

I pareri, qualora espressi sulla proposta numero 24 del 20-05-2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati sottoscritti digitalmente a norma del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (CAD) ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco		Il Segretario Comunale
prof. Maurizio Fipponi		dr.ssa Erika Grande
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.		Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DELIBERAZIONE DEL COMITATO
N. 12 DEL 10/05/2023

OGGETTO: Validazione PEF 2023 dei Comuni afferenti al Consiglio di Bacino Vicenza – 5° Turno /Gestore Utilya.

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 13:00 presso la sede del Consiglio di Bacino, in Contrà Gazzolle n. 1, Vicenza regolarmente convocato in data 10/05/2023, con protocollo n.604/2023, è riunito in modalità videoconferenza il Comitato di Bacino per discutere l'O.d.g.
Eseguito l'appello, al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto, risultano presenti i Componenti:

		Assente / Presente
GONZO Francesco Enrico	Presidente	P
TRAPULA Gianfranco	Consigliere	P
SIOTTO Simona	Consigliere	A
MARSETTI Moreno	Consigliere	A
VERONESE Mattia	Consigliere	P

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino, Andrea Baldisseri, che verbalizza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere sull'oggetto sopraindicato.

I componenti del Comitato prendono atto della documentazione allegata ed esaminati i contenuti, non ritengono necessari specifici approfondimenti o supplementi istruttori.

Su proposta del Direttore;

IL COMITATO DI BACINO

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al Protocollo N.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti

e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […].

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Richiamate le delibere ARERA n. 443/2019, n. 44/2019, n. 57/2020, n. 102/2020 e n. 02/2020.

Preso atto che con deliberazione n.363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha emesso il provvedimento che reca le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

Considerato che la validazione del Piano Finanziario è eseguita secondo quanto previsto dall'art.28 dell'allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e dagli schemi previsti dalla successiva determina ARERA n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021.

Preso atto che ARERA con propria Delibera n.62/2023 ha stabilito che:"*L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione non rientra tra le casistiche dell'aggiornamento straordinario infra-periodo dei Pef-Tari*", e pertanto, l'aggiornamento straordinario del PEF per cause imputabili all'aumento inflazionistico non è giustificato.

Evidenziato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente e, pertanto, provvede a validare i PEF dei 90 Comuni afferenti il Consiglio stesso, inoltrandoli successivamente ad ARERA per l'approvazione.

Tenuto conto che il Consiglio di Bacino Vicenza, tuttavia, seppur costituito non è ancora nella sua fase di operatività in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvederà alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti.

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza, in considerazione dell'elevato contenuto specialistico della presente tematica e della mancanza di una propria dotazione organica di personale, ha provveduto all'affidamento del servizio di validazione PEF 2023 a TZ&A Studio Associato, con la Determinazione n. 13 del 23/12/2022.

Comune di Val Liona Prot. n. 0004405 del 12-05-2023

Rilevato, altresì, che il Consiglio di Bacino Vicenza prende necessariamente atto dei dati trasmessi dai Comuni e dai Gestori nella predisposizione dei PEF 2023 e, per quanto riguarda i requisiti di completezza, coerenza e congruità, assume le dichiarazioni di veridicità e fa proprie le relazioni conclusive finali del soggetto incaricato del servizio.

Visto che in termini di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, data la complessità della gestione del territorio in virtù dell'estensione del Bacino e del numero di Comuni e gestori coinvolti, si ritiene necessario provvedere ad una validazione dei PEF in modo aggregato.

Viste le relazioni di accompagnamento pervenute da TZ&A Studio Associato, agli atti con protocollo numero 599 del 09/05/2023, relative alla validazione ed alla verifica dei requisiti di completezza, coerenza e congruità per quanto riguarda i Comuni di:

COMUNI
Alonte
Arcugnano
Lonigo
Val Liona
Villaga
Zovencedo

Dato atto che sulla presente deliberazione il Direttore ha espresso il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza n.6 del 16/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP).

VISTO il parere favorevole del Direttore.

A VOTI, unanimi, favorevoli dei componenti presenti;

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fare proprie le relazioni di attestazione sulla completezza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario in esecuzione della Delibera ARERA n. 443/2019, allegate alla presente come parte integrante e sostanziale;
3. di procedere a validare il PEF 2023 dei seguenti Comuni:
   ALONTE
   ARCUGNANO
   LONIGO
   VAL LIONA
   VILLAGA
   ZOVENCEDO
   sulla base della documentazione presentata;
4. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;
5. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ai comuni di cui al punto 3, ai fini della presa d'atto dei PEF validati dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente), nonchè per l'approvazione degli aspetti tariffari.

La presente deliberazione viene dichiarata, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. n. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE
dott. Francesco Enrico Gonzo	**Andrea Baldisseri**
(Sottoscritto digitalmente)	(Sottoscritto digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA"
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

All.2 Determina ARERA 2/DRIF/2021

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 28 Delibera ARERA 363/2021/R/RIF

Comune
VAL LIONA

Ambito tariffario
VAL LIONA

gestore
UTILYA

Revisione infra - periodo

Sommario

1. Premessa (E) 3
1.1. Comuni ricompresi nell'ambito tariffario 3
1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 4
1.3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 4
1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario 4

2. Descrizione dei servizi forniti (G) 6
2.1. Perimetro della gestione e servizi forniti 6
2.2. Altre informazioni rilevanti 7

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G) 7
3.1. Dati tecnici e patrimoniali 8
3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento 8
3.1.2. Dati tecnici e di qualità 8
3.1.3. Fonti di finanziamento 8
3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 8
3.2.1. Dati di conto economico 8
3.2.2. Focus sugli altri ricavi 10
3.2.3. Componenti di costo previsionali 10
3.2.4. Investimenti 10
3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale 10

4. Attività di validazione (E) 12
4.1. Conclusioni 13

5. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (E) 14
5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 14
5.1.1. Coefficiente di recupero di produttività 14
5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) 14
5.1.3. Coefficiente C116 15
5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 16
5.2.1. Componente previsionale CO116 16
5.2.2. Componente previsionale CQ 16
5.2.3. Componente previsionale COI 16
5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni 16
5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing 17
5.4.1. Determinazione del fattore b 17
5.4.2. Determinazione del fattore ω 17
5.5. Conguagli 17
5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario 17
5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo 18
5.8. Rimodulazione dei conguagli 18
5.9. Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale 18
5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 18
5.11. Ulteriori detrazioni 18

1. Premessa (E)

L'ETC è stato costituito con la sottoscrizione avvenuta in data 20/06/2018 della convenzione per il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" al quale è demandato, ai sensi della L.R. 52/2012, la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in 90 comuni della Provincia di Vicenza.

Con Deliberazione n°363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha emesso il provvedimento che reca le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Il piano economico finanziario previsto dalla Delibera ARERA è, di norma, soggetto ad aggiornamento biennale. In considerazione della procedura di rilevazione dei costi del piano finanziario 2023 e dell'andamento dei costi (nel PEF precedentemente presentato i dati indicati nel foglio IN_BIL_Gest21 non erano riferiti al consuntivo 2021, ma basati sull'annualità 2020), al fine di non pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, così come previsto dalla norma, Utilya, in data 4 aprile 2023, ha presentato istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria trasmessa agli organismi competenti per il Comune di VAL LIONA.

La validazione del Piano Finanziario è eseguita secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e degli schemi previsti dalla successiva Determina ARERA N° 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021.

La validazione concerne la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti per quanto desumibili dalla documentazione trasmessa.

La verifica riguarda altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse all'ETC, comunicando gli esiti delle valutazioni compiute, nonchè motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

1.1. Comuni ricompresi nell'ambito tariffario

Il Comune di VAL LIONA è ricompreso nell'ambito tariffario del Comune di VAL LIONA, intendendo per ambito territoriale il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa, sia essa di natura tributaria o corrispettiva.

I dati relativi alla caratterizzazione del Comune di VAL LIONA, così come desumibili dall'ultima rilevazione ISPRA disponibile sono i seguenti:

Abitanti serviti:	**3072**
Produzione annua rifiuti (t):	**1074,732**
Raccolta differenziata (t):	**918,017**
Percentuale Raccolta differenziata (%)	**85,42**
Produzione procapite RD (kg/ab*anno):	**VAL LIONA**
Produzione procapite RU (kg/ab*anno):	**VAL LIONA**

1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'art.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2), il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è individuabile con la società UTILYA.

La Società mista UTILYA S.r.l., con sede a Lonigo (VI) in Via Castelgiuncoli, è una società a prevalente capitale pubblico che svolge che la gestione del servizio di igiene ambientale nel territorio dei 6 Comuni che la partecipano, precisamente i Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga e Zovencedo.

1.3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La pianificazione della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, previste nelle competenze del Consiglio di Bacino "Vicenza" fa riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022/2023), cui è seguita la Deliberazione n.3 del 30/07/2021 (Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – D.U.P.)
In particolare, il Documento Unico di Programmazione approvato, in entrambe le suddette stesure, prevede, al capitolo 4 (Indirizzi strategici del piano triennale), paragrafo 4.1 (Programmazione di Bacino) quanto segue:

- dovranno essere individuate le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- la massima valorizzazione degli impianti esistenti per quanto riguarda la destinazione del residuo secco non recuperabile, da considerarsi strategici per garantire l'autonomia del bacino;
- il Consiglio di Bacino provvederà alla pianificazione e al governo dei flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta e dal trasporto determinando gli impianti di destinazione finale; ciò a partire dal secco non recuperabile per poi procedere progressivamente alle diverse matrici recuperabili.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la pianificazione dei flussi di smaltimento del rifiuto secco residuo e di rifiuti non recuperabili, prevede prioritariamente il conferimento rifiuto secco residuo prodotto nei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Vicenza", all'impianto di smaltimento con recupero energetico di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in un sistema integrato con la discarica di Grumolo delle Abbadesse per lo smaltimento delle frazioni non compatibili e delle quantità eccedenti la capacità di trattamento dell'impianto di AVA, inclusi i fermo impianto per manutenzioni programmate o imprevisti garantendo il più possibile, conseguentemente, la conservazione della capacità residua dell'impianto di discarica.

1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario

Con riferimento alla procedura di validazione, ed in conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, relativamente all'ambito tariffario VAL LIONA sono stati acquisiti i seguenti documenti trasmessi all'Ente Territorialmente Competente.

Per quanto attiene al Comune di VAL LIONA

- Relazione di accompagnamento NO
- Raccolta dati comune NO
- TOOLS ARERA PEF 2023 NO
- Dichiarazione di veridicità NO

Per quanto attiene al Gestore, la società UTILYA

- Relazione di accompagnamento PRESENTE
- TOOLS ARERA PEF 2023 PRESENTE
- Dichiarazione di veridicità PRESENTE
- Bilancio 2021 PRESENTE

Utilya in data 4 maggio 2023, a seguito della richiesta dell'ETC, ha inviato il rendiconto pluriennale 2022:2025.
Utilya ha precisato che il rendiconto è stato redatto sull'assunzione che i servizi in essere in scadenza al 31.12.2023 proseguano anche per gli esercizi 2024 e 2025.
L'ETC invita il Gestore a tenerlo costantemente aggiornato nel caso di variazioni sostanziali nel proseguo dei servizi per le annualità successive al 2023.

2. Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1. Perimetro della gestione e servizi forniti

Dalla documentazione prodotta dalla società UTILYA, allegata alla presente relazione di accompagnamento, sono state tratte le seguenti informazioni:

titolo giuridico e durata dell'affidamento	La Società UTILYA S.r.l., con sede in Lonigo (VI) Via Castelgiuncoli, agendo in nome e per conto delle Amministrazioni Comunali socie, ha espletato nel corso del 2014 apposite gare europee per l'individuazione di due soci privati cui affidare specifici compiti operativi ed ha aggiudicato i procedimenti a due società di progetto: BERICA AMBIENTE SOC. COOP. a r. l., con sede in Pasian di Prato (UD) e FUTURA SUN S.r.l. con sede in Arcugnano (VI).

Modalità di erogazione dei singoli servizi che rientrano nel perimetro gestionale:

spazzamento e lavaggio strade		
Spazzamento manuale e meccanico	COMPRESO	Il servizio, svolto dal Gestore per n.8 interventi/anno su chiamata, prevede l'attività di spazzamento e pulizia del suolo pubblico.
Lavaggio strade	NON COMPRESO	
Raccolta rifiuti abbandonati	COMPRESO	Il Gestore si occupa della raccolta dei rifiuti abbandonati nel territorio comunale, anche durante lo svolgimento di manifestazioni popolari e mercati.
raccolta e trasporto		
modello di raccolta	PORTA A PORTA	Il Servizio di raccolta e trasporto è affidato al Gestore. La frequenza del servizio di raccolta per la frazione secca non riciclabile è quindicinale, per la frazione umida è bisettimanale, per le frazioni vetro, carta e cartone e pannolini è quindicinale. La raccolta della frazione multimateriale leggera avviene con cadenza quindicinale da ottobre a maggio e con cadenza settimanale da giugno a settembre. E' disponibile, a pagamento, il servizio di raccolta degli ingombranti, del rifiuto verde e ramaglie e di rifiuti particolari (guaine isolanti, amianto ecc). E' previsto lo svuotamento dei cestini pubblici.
gestione di isole ecologiche	COMPRESO	Nel Comune di Val Liona è attivo un Centro Comunale di Raccolta situato in Via Piave, San Germano dei Berici.
Gestione aree di trasferimento	NON COMPRESO	
gestione tariffe utenti		
attività di accertamento e riscossione	COMPRESO	Il Comune, con propri dipendenti, si occupa delle attività di pianificazione, amministrazione, controllo e gestione della tariffa. In particolare provvede al controllo del servizio, alla verifica della qualità dello stesso, alla raccolta dei dati e alla loro trasmissione all'Osservatorio Regionale. Il personale

		dell'ufficio tributi provvede inoltre a mantenere aggiornato l'archivio delle utenze domestiche e non domestiche, gestire le richieste di riduzione della Tassa rifiuti per le utenze che ne facciano richiesta e gestire l'attività di riscossione.
rapporto con gli utenti	COMPRESO	Il Comune si occupa della gestione dei reclami e del rapporto con gli utenti, che possono recarsi presso lo sportello oppure contattare l'apposito recapito telefonico. Il Gestore ha comunque reso disponibile un proprio numero verde ed uno sportello attivo a rotazione presso i comuni di Lonigo, Villaga e Alonte, per i reclami relativi al servizio di raccolta.
effettuazione campagne informative	COMPRESO	Il Gestore si occupa dell'organizzazione di iniziative di informazione e di formazione rivolte alle utenze, finalizzate al miglioramento della raccolta dei rifiuti e ad una loro riduzione, partendo dalla consegna domiciliare dei calendari del servizio, all'educazione ambientale presso i plessi scolatici insistenti sul territorio all'organizzazione di incontri divulgativi e informativi con la Cittadinanza.
Attività di tratt.to e recupero	NON COMPRESO	
Attività di tratt.to|smaltimento	NON COMPRESO	

2.2. Altre informazioni rilevanti

L'Ente locale <u>non</u> ha evidenziato:

- situazioni di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

Il Gestore <u>non</u> ha evidenziato:

- stato giuridico-patrimoniale di crisi patrimoniale (es. procedure di liquidazione giudiziale, concordati, altre procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa).

Utilya ha documentato il proprio equilibrio nel rendiconto finanziario pluriennale 2022:2025, è stato redatto sull'assunzione che i servizi in essere in scadenza al 31.12.2023 proseguano anche per gli esercizi 2024 e 2025.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Dalla documentazione prodotta dalla società UTILYA, sono state tratte le seguenti informazioni:

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per le annualità 2023-2025 rispetto a possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare il perimetro gestionale, il gestore da indicato:

	2023	2024	2025
Variazioni attese che interessano uno o più dei servizi forniti dal Gestore	0,00%	0,00%	0,00%

Il gestore non ha chiesto la valorizzazione del coefficiente PG ed il riconoscimento di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Per le annualità 2023-2025 rispetto a possibili variazioni attese che interessano adeguamento degli standard di qualità non già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta di qualità, il gestore da indicato:

	2023	2024	2025
Adeguamento degli standard di qualità	0,00%	0,00%	0,00%

Conseguentemente, il gestore non ha chiesto la valorizzazione del coefficiente QL ed il riconoscimento di riconoscimento di costi operativi incentivanti (CQ).

3.1.3. Fonti di finanziamento

Relativamente alle fonti di finanziamento si rinvia al bilancio 2021 della società Utilya inviato all'ETC in data 20 aprile 2023.

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

In conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 si sintetizzano tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2023-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.
In particolare, sono richiamati i dati rilevanti imputati da UTILYA, per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2.
Nel periodo considerato non vi sono stati avvicendamenti gestionali.

3.2.1. Dati di conto economico

In conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 si sintetizzano tutte le informazioni ed i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.
In particolare, sono richiamati i dati rilevanti imputati dalla società UTILYA e dal Comune di VAL LIONA per quanto di propria competenza.

Con riferimento all'allocazione dei costi comuni il gestore UTILYA ha utilizzato il conto economico relativo al Bilancio d'esercizio 2021 suddivisi per tipologia prevista dall'MTR 2.
UTILYA ha suddiviso i costi puntualmente, ove possibile, ed in altri casi ha utilizzato driver di ripartizione esplicitati in relazione.

Le tabelle riportate di seguito riportano i dati base 2021 espressi con rivalutazione come da foglio "PEF" del Tool Arera.

Rispetto alle possibili competenze di ricavo e/o detrazioni, il gestore UTILYA ha evidenziato:

competenze di ricavo	VALORIZZATO
Ricavi verso il Comune di VAL LIONA	**204.362**
proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a	**0**
ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	**0**

Rispetto all'allocazione dei costi la società UTILYA ha evidenziato:

competenze di costo	VALORIZZATO
Costi per accertamento e riscossione e gestione rapporti con gli utenti inclusa la gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso (CARCa)	**0**
costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura (CGGa)	**15.529**
Imputazione costi relativi a crediti inesigibili (CCDa)	**0**
oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA e/o eventuali oneri locali quali (COAL)	**0**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT)	**44.305**
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS)	**0**
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR)	**43.429**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD)	**69.712**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio (CSL)	**26.116**

Rispetto alle possibili competenze di ricavo e/o detrazioni, il Comune di VAL LIONA ha evidenziato:

competenze di ricavo	VALORIZZATO
incasso TARI dalle utenze domestiche e non domestiche	**241.841**
incasso contributo MIUR	**1.767**
Incasso da sanzioni	**0**
ulteriori partite (agevolazioni COVID)	**0**
proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a	**0**
ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	**0**

Rispetto all'allocazione dei costi il Comune di VAL LIONA ha evidenziato:

competenze di costo	VALORIZZATO
Costi per accertamento e riscossione e gestione rapporti con gli utenti inclusa la gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso (CARCa)	**15.231**
costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura (CGGa)	**0**
Imputazione costi relativi a crediti inesigibili (CCDa)	**0**
oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA e/o eventuali oneri locali quali (COAL)	**1.221**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT)	**0**
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS)	**0**
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR)	**0**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD)	**0**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio (CSL)	**0**

3.2.2. Focus sugli altri ricavi

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determina 2/DRIF/2021.

3.2.3. Componenti di costo previsionali

Con riferimento alle annualità 2023-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare il perimetro gestionale (PG), la società UTILYA non ha indicato i seguenti costi previsionali (COI):

	2023	2024	2025
Costi operativi di natura previsionale (COI) previsti dal Gestore	--	--	--

La società UTILYA per la gestione del servizio integrato nel Comune di VAL LIONA non ha chiesto costi previsionali riferibili al perimetro gestionale.

Sempre con riferimento alle annualità 2023-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare gli standard di qualità (CQ), come indicato della Relazione di Accompagnamento, il gestore ha indicato i seguenti costi previsionali:

	2023	2024	2025
Costi operativi di natura previsionale (CQ) previsti dal Gestore per adeguamento degli standard di qualità	--	--	--

Per la gestione del servizio integrato nel Comune di VAL LIONA non ha chiesto costi previsionali per adeguamento degli standard di qualità.

3.2.4. Investimenti

Per lo svolgimento del servizio erogato il gestore non ha previsto nuovi investimenti.

3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale

La società UTILYA deriva il valore degli incrementi patrimoniali dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dal libro cespiti, considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR 2.
Ai fini del calcolo dei costi d'uso del capitale per singolo comune gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti contributi a fondo perduto sono stati attribuiti ai comuni in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli altri casi mediante opportuni driver di allocazione.

In riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale il Gestore ha evidenziato:

dati relativi ai costi capitale	VALORIZZATO | NON VALORIZZATO
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario (AMM)	**9.720**
Accantonamenti (ACC)	**0**

In riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale il Comune ha evidenziato:

dati relativi ai costi capitale	VALORIZZATO | NON VALORIZZATO
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario (AMM)	**13.592**

valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti (ACC).	**16.275**

4. Attività di validazione (E)

L'attività di validazione svolta per conto dell'Ente territorialmente competente e stata svolta, così come previsto dall'art. 28 dell'allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R7RIF sui dati trasmessi dal Gestore e, per quanto di competenza, per le componenti di costo afferenti all'Ente Locale riferito a IVA, dei costi per la gestione del rapporto con il gestore stesso in termini di verifica della corretta esecuzione del contratto (CGG), la gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ed altri costi per quanto esposto.

Si è preso visione:

- della Dichiarazione, di cui all'Allegato 4 della determina di ARERA 2/2021/DRIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente e responsabile del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- della Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- del prospetto Raccolta Dati Comuni nel quale sono esplicitate le ripartizioni dei costi del Comune e le quadrature complessive;
- del PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla determina 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 approvata con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif.

Il controllo, per quanto attiene ai dati forniti dalla società UTILYA, ha riguardato:

- la verifica di coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con la documentazione fornita;
- la loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati;
- la loro congruità.

A riguardo va evidenziato che la società UTILYA è titolare di contratti di affidamento del servizio pluricomunali che interessano una pluralità di ambiti tariffari, per cui la validazione deve dare conto della quadratura all'interno della società, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

Si è presa visione della quadratura all'interno della società, dell'attribuzione dei costi e dei ricavi e dei driver riportati nella raccolta dati RDT_MTR2_Gestore1.

Rispetto ai ricavi è stata verificata la quadratura tra i ricavi attribuiti nelle sue componenti (perimetro, attività esterne, poste straordinarie, ecc..) ed il totale dei ricavi risultanti dal Conto Economico di Bilancio 2021.
La raccolta dati del Gestore, la società Utilya Srl, riporta la seguente ripartizione dei ricavi:

VALORE della PRODUZIONE (euro) - Anno 2021	Ciclo Integrato RU	Attività esterne al ciclo RU	Attività diverse o extra perimetro	Poste straordinarie	Quadrature	Totale ricostruito RDT	Bilancio CEE	Differenza rispetto al bilancio
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.455.227	352.191	0	0		2.807.418	2.807.418	0
A2) Variazioni rimanenze	0	0	0	0		0	0	0
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0		0	0	0
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	17.899		17.899	17.899	0
A5) Altri ricavi e proventi	0	0	0	0		0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	**2.455.227**	**352.191**	**0**	**17.899**	**0**	**2.825.317**	**2.825.317**	**0**

Rispetto ai costi è stata verificata la quadratura tra i costi attribuiti nelle sue componenti (perimetro, attività esterne, poste straordinarie, ecc..) ed i costi operativi, al netto di ammortamenti e accantonamenti risultanti dal Conto Economico di Bilancio 2021.
La raccolta dati del Gestore riporta la seguente ripartizione dei costi:

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) - Anno 2021	Ciclo Integrato RU	Attività esterne al ciclo RU	Attività diverse o extra perimetro	Poste straordinarie	Quadrature	Totale ricostruito RDT	Bilancio CEE	Differenza rispetto al bilancio	Note (Spiegare le differenze con il bilancio)
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.110	3.345	0	0		33.455	33.455	0	
B7) Per servizi	2.095.858	236.345	0	0		2.332.203	2.332.203	0	
B8) Per godimento beni di terzi	17.402	1.933	0	0		19.335	19.335	0	
B9) Per il personale	226.023	25.114	0	0		251.137	251.137	0	
B10) Ammortamenti e accantonamenti	39.843	0	0	0		39.843	39.843	0	
B11) Variazione delle rimanenze	0	-4.877	0	0		-4.877	-4.877	0	
B12-B13) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	0	0	0	0		0	0	0	
B14) Oneri diversi di gestione	17.744	4.719	0	0		22.463	22.463	0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	**2.426.979**	**266.580**	**0**	**0**	**0**	**2.693.559**	**2.693.559**	**0**	

4.1. Conclusioni

Con la presente relazione, si ritiene che il Consiglio di Bacino possa rilasciare la validazione infra – periodo del PEF del Comune di VAL LIONA.

La presente validazione è rilasciata al Comune di VAL LIONA ai soli fini di quanto previsto dalle disposizioni ARERA in materia di Metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif e con riferimento alla normativa vigente alla data indicata.

5. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

La società UTILYA e il Comune, nella presentazione del PEF2023 attraverso il tool ARERA 2023, hanno esplicitato le entrate tariffarie riferite all'anno 2021, di seguito riepilogate:

Entrate tariffarie riferite all'anno 2021 (€)	
Tariffa Variabile anno 2021 (TV)	**192.772**
Tariffa Fissa anno 2021 (TF)	**54.369**

Si è quindi proceduto, a partire dalla documentazione prodotta dalla società UTILYA, a valutare la congruità delle valutazioni proposte in merito ai singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.1.1. Coefficiente di recupero di produttività

La società UTILYA nella gestione integrata nel Comune di VAL LIONA ha proposto il coefficiente di produttività secondo la metodologia ARERA a partire da confronto tra il costo unitario effettivo ed il dato di benchmark e dalle valutazioni fatte dal Comune rispetto ai risultati della raccolta differenziata e ad azioni rispetto alla preparazione per il riutilizzo ed il riciclo.

La società UTILYA ha espresso le seguenti valutazioni:

Costo del servizio		valutazione
CU efficiente 2021	€cent/kg	**23**
benchmark 2021	€cent/kg	**24,53**
Valutazione della qualità ambientale delle prestazioni		**LIVELLO AVANZATO**

Le previsioni esposte si ritengono congrue.

Il Gestore UTILYA ha valorizzato il **coefficienta X_a** di recupero di produttività nel valore pari a **0,20%**

5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo "Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Riguardo a tale aspetto, il Consiglio di Bacino "VICENZA" con Delibera dell'Assemblea n° 5 del 29/07/2022 ha deliberato:

a) di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai

contratti, dai Regolamenti TARI e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF;

b) nelle more di un confronto più approfondito con i Gestori, i Comuni e le Associazioni dei Consumatori locali, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF, individuare quali soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III rispettivamente:
   - i Gestori, per quanto riguarda le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, attività di gestione tariffe corrispettive puntuali TCP e relativo rapporto con gli utenti;
   - i Comuni, per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe TARI e relativo rapporto con gli utenti e per eventuali residuali attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade ancora gestite in economia diretta;

c) di intervenire nuovamente sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infraperiodo o biennale dei PEF previste dalla delibera ARERA 363/2021 (MTR2).

Rispetto alla individuazione dello schema regolatori di cui all'art. 4 della Delibera ARERA 363/2021, utile per determinare il limite alla crescita previsto dall'art. 4.2 la società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA, per l'esercizio 2023 ha valorizzato i seguenti coefficienti:

	valutazione
modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi PGa	**NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI**
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QLa	**NESSUN MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITA'**
Conseguentemente è stato individuato lo schema regolatorio	**SCHEMA I**

Conseguentemente, nell'ambito dei range ammessi dall'art. 4.2 , la società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA,ha adottato i seguenti valori:

	valorizzazione
modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi PGa	**0,00%**
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QLa	**0,00%**

Sulla base delle informazioni fornite dal gestore, le previsioni esposte si ritengono CONGRUE

5.1.3. Coefficiente C116

Non si prevede una riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, nella presente relazione si dà conto dei criteri utilizzati, sulla base della documentazione fornita dalla società UTILYA, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1. Componente previsionale CO116

Realativamente alla valorizzazione della componente CO116, la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 **non ha indotto** variazione nel quantitativo di rifiuti gestito rispetto al previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale.

Non si prevede una riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2.2. Componente previsionale CQ

Relativamente alle componenti di natura previsionale finalizzate ad intervento per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso, la società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA, non ha chiesto l'esigenza di prevedere oneri per il periodo 2023-2025.
Conseguentemente, le somme imputate a titolo di miglioramento degli standard di qualità ed esposte nella documentazione presentata, sono state le seguenti:

	2023	2024	2025
Oneri riferite alle componenti di natura previsionale di adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità (CQ)	--	--	--

Le previsioni esposte si ritengono congrue

5.2.3. Componente previsionale COI

Relativamente alle componenti di natura previsionale finalizzate ad intervento di modifica del perimetro gestionale per modifiche al sistema di raccolta, processi di aggregazione delle gestioni, potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi, la società UTILYA non ha chiesto l'esigenza di prevedere oneri per il periodo 2023-2025.
Conseguentemente, le somme imputate a titolo di modifiche al sistema di raccolta ed esposte nella documentazione presentata sono state le seguenti:

	2023	2024	2025
Oneri riferite alle componenti di natura previsionale di modifica del perimetro gestionale (COI)	--	--	--

5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni

Rispetto alla correttezza dell'applicazione della vita utile dei cespiti valorizzate nei documenti prodotti dal Comune sono stati effettuati controllo a campione verificando:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse

direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing

Nel formulare la proposta di PEF, la società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA, ha valorizzato i fattori di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*).

5.4.1. Determinazione del fattore b

Relativamente al fattore **b** che fa riferimento alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) rispetto all'intervallo ammissibile previsto dalla Delibera ARERA, compreso tra 0,3 e 0,6, la società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA, nella predisposizione del PEF2023 da assunto il seguente valore

	valorizzazione
Fattore b	**0,6**

Le previsioni esposte si ritengono congrue

5.4.2. Determinazione del fattore ω

Rispetto ai fattori γ1 e γ2, ed il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 la società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA, ha proposto per il PEF2023 i seguenti valori:

	valutazione	valorizzazione
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1, a$)	**SODDISFACENTE**	**-0,10**
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2, a$)	**SODDISFACENTE**	**-0,10**
parametro ωa, determinato sulla base delle valutazioni di cui alle righe precedenti	**SODDISFACENTE**	**0,10**

Le previsioni proposte si ritengono congrue

5.5. Conguagli

La società UTILYA, nella gestione del servizio integrato per il Comune di VAL LIONA ha fornito il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dall'elaborazione del PEF2022 presentata dal Comune di VAL LIONA, e condotta secondo la metodologia ARERA indicata nella determina 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 approvata con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif. si riepiloga il coefficiente di limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

	valutazione

Tasso di inflazione programmata **RPI_a**	**1,70%**
Coefficiente di recupero di produttività **X_a**	**0,20%**
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QLa	**0,00%**
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	**0,00%**
Coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 **C_{116}**	**0,00%**
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	**1,50%**

Conseguentemente, si riportano i seguenti valori delle entrate tariffarie:

	valutazione
Totale entrate tariffarie di riferimento	**364.740**
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**254.862**
Entrate tariffarie che eccedono il limite annuale di crescita	**109.878**

5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il gestore Utilya ha rinunciato ad alcune componenti di costo evidenziate nel foglio IN_Detr 4.6 del_363.

5.8. Rimodulazione dei conguagli

Oltre alla quota del PEF 2023 residuano alcune componenti di conguagli, evidenziate nel foglio IN_COexp-RC-T.

5.9. Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

	2024	2025
rimodulazione delle entrate tariffarie del Comune derivanti da PEF anni precedenti		
rimodulazione delle entrate tariffarie del Comune derivanti da PEF 2023	**109.878**	**162.386**
rimodulazione delle entrate tariffarie del Gestore derivanti da PEF anni precedenti		
rimodulazione delle entrate tariffarie del Gestore derivanti da PEF 2023		

5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.11. Ulteriori detrazioni

Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

COMUNE DI VALIONA

ANNO 2023

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2021 n. 3.080

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2023

I costi previsti per l'anno 2023 relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, desunti dal PEF MTR validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, sono risultati i seguenti:

- **entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita: Euro 254.862;**
- **detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: Euro 1.767;**
- **entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: Euro 253.094.**

Verifica del limite di crescita			
rpi_a			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,50%**
$(1+\rho)$			**1,0150**
$\sum T_a$			364.740
$\sum TV_{a-1}$			176.526
$\sum TF_{a-1}$			74.569
$\sum T_{a-1}$			**251.095**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,4526**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**254.862**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			109.878
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**157.447**	**41.073**	**198.520**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**53.128**	**3.214**	**56.342**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	210.575	44.287	**254.862**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.767
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			198.520
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			54.575
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**253.094**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

La tariffa finale riconosciuta, pari a **€ 253.094**, è così ripartita:

COSTI FISSI **€ 54.575**

COSTI VARIABILI **€ 198.520**

1 CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

quota fissa		**COSTO**	
utenze domestiche	85,25 %	**€ 46.524,85**	**(ΣTF_{ud})**
utenze non domestiche	14,75 %	**€ 8.049,75**	**(ΣTF_{und})**

quota variabile	qta/anno (kg)	ripart. %
totale rifiuto solido urbano nell'anno _2021____ (dal MUD)	1.028.652	100%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche **(Q_{tud})**	876.926	85,25 %
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche **(Q_{tund})**	151.726	14,75 %

La ripartizione dei **costi variabili**, sulla base di quanto già adottato dall'Amministrazione Comunale, è la seguente:

		COSTO	
utenze domestiche	85,25 %	**€ 169.238,04**	**(ΣTV_{ud})**
utenze non domestiche	14,75 %	**€ 29.281,66**	**(ΣTV_{und})**

2 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

1.a	superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente	48.866	mq
1.b	superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti	60.224	mq
1.c	superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti	62.266	mq
1.d	superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti	36.760	mq
1.e	superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti	10.581	mq
1.f	superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	3.170	mq

	coefficienti di calcolo	**Ka**
	per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	0,80
	per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	0,94
	per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	1,05
	per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	1,14
	per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	1,23
	per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	1,30

Tariffa unitaria in €/mq:

$Quf = \Sigma TF_{und}/(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6))$ **0,211 €/mq**

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.

		Quf*Ka(n)
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	**€/mq**	**0,169**
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,199**
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,222**
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,241**
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,260**
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,275**

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.

3 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

	coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore **Kc(ap)** scelto	Superficie totale **Stot(ap)**	Prodotto **Stot(ap)** per **Kc(ap)** per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	985	503
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,8	0,74	145	107
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,3	0,43	0,37	620	229
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	200	214
6	Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,83	348	289
7	Case di cura e riposo	0,95	1	0,98	328	320
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1	1,13	1,07	989	1.058
9	Banche ed Istituti di credito	0,55	0,58	0,58	669	388
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	930	1.032
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	298	387
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,96	2.328	2.235
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,10	323	355
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,72	3.125	2.250
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	2.415	2.632
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,97	2.244	11.153
17	Bar,caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,93	453	1.780
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,23	857	1.911
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,47	120	1.016
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,34	0	0

Tariffa unitaria in **€**/mq:

$Qapf = \Sigma TF_{und} / (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ \text{——}..Stot(21)*Kc(21))$ **0,289 €/mq**

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente:

		Kc(ap)	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	**0,147**
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	**0,212**
3	Stabilimenti balneari	0,51	**0,146**
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	**0,107**
5	Alberghi con ristorante	1,07	**0,309**
6	Alberghi senza ristorante	0,83	**0,240**
7	Case di cura e riposo	0,98	**0,282**

8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	**0,309**
9	Banche ed Istituti di credito	0,58	**0,168**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	**0,321**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	**0,376**
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,96	**0,277**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	**0,318**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72	**0,208**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	**0,315**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,97	**1,436**
17	Bar,caffè, pasticceria	3,93	**1,136**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,23	**0,644**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	**0,600**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,47	**2,447**
21	Discoteche, night-club	1,34	**0,387**

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

		Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
3.a	numero totale delle utenze domestiche con 1 componente	226	130
3.b	numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti	219	148
3.c	numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti	239	163
3.d	numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti	117	89
3.e	numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti	34	25
3.f	numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	12	6

coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche				
	min	**max**	**med**	**scelto**
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	0,6	1	0,8	0,84
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	1,4	1,8	1,6	1,43
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	1,8	2,3	2	1,95
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	2,2	3	2,6	2,05
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	2,9	3,6	3,2	2,54
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	3,4	4,1	3,7	2,78

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

Quv = Q_{tud}/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6)) **394 kg/ut**

Costo unitario **(Cu)** come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle utenze domestiche:

$Cu = \Sigma TF_{ud} / Q_{tud}$ **0,193 €/kg**

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):

	Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
	€/anno	**€/anno**
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	**67,754**	**57,591**
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	**115,618**	**98,276**
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	**157,500**	**133,875**
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	**165,666**	**140,816**
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	**205,364**	**174,559**
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	**224,769**	**191,053**

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

	coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore **Kd(ap)** scelto	Superficie totale **Stot(ap)**	Prodotto **Stot(ap)** per **Kd(ap)** per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	4,20	985	4.139
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	145	874
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	4,16	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	3,03	620	1.876
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	200	1.758
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,78	348	2.359
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	328	2.625
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,3	8,76	989	8.659
9	Banche ed Istituti di credito	4,5	4,78	4,78	669	3.198
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12	930	8.482
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45	10,70	298	3.189
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,9	8,5	7,85	2.328	18.275
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,00	323	2.903
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5	5,90	3.125	18.440
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92	8,92	2.415	21.542
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	40,73	2.244	91.398
17	Bar,caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,20	453	14.587
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	18,27	857	15.657
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6	69,45	120	8.334
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	11,01	0	0

Calcolo della quota variabile unitaria **(Cu)** per utenze non domestiche in €/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$\mathbf{Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund}} \qquad \mathbf{0,128\ €/kg}$$

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella precedente:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**0,539**	**€/mq**
2	Campeggi, distributori carburanti	**0,773**	**€/mq**
3	Stabilimenti balneari	**0,533**	**€/mq**
4	Esposizioni, autosaloni	**0,388**	**€/mq**
5	Alberghi con ristorante	**1,127**	**€/mq**
6	Alberghi senza ristorante	**0,870**	**€/mq**

7	Case di cura e riposo	**1,027**	**€/mq**
8	Uffici, agenzie, studi professionali	**1,123**	**€/mq**
9	Banche ed Istituti di credito	**0,613**	**€/mq**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	**1,170**	**€/mq**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**1,372**	**€/mq**
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	**1,007**	**€/mq**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**1,154**	**€/mq**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	**0,757**	**€/mq**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	**1,144**	**€/mq**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	**5,224**	**€/mq**
17	Bar,caffè, pasticceria	**4,130**	**€/mq**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**2,343**	**€/mq**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**2,180**	**€/mq**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**8,908**	**€/mq**
21	Discoteche, night-club	**1,412**	**€/mq**

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

A) Agevolazioni:

15% della tariffa variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico.

COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza
Piazza Marconi, 1 36040 Val Liona (VI)
C.F. e P.IVA 04078130244
Tel. 0444 / 889989 – 889522 – 868037
Ufficio finanziario – tel. 0444/778107

PARERE (VERBALE N. 11)	**Sulla proposte di delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2023 avente ad oggetto: presa d'atto revisione infra-periodo del PEF 2022-2025 annualità 2023 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023**

Il giorno 25.05.2023, il sottoscritto Dott. Stefano Contiero, revisore unico del comune di Val Liona per il triennio 2020/2023, ha esaminato la documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000 sulle proposte di delibera del C.C. ad oggetto: presa d'atto revisione infra-periodo del PEF 2022-2025 annualità 2023 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023

Vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici consistente in:

- Proposte di delibera di Consiglio Comunale n. 24 sopra richiamata
- Il "prospetto di PEF 2023 contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B"

VISTO

- l'art. 1, commi 639 ss., della Legge 27.12.2013, n. 147, per quanto attiene all'istituzione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, per quanto attiene alle funzioni di regolazione e controllo assegnate all'ARERA;
- le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 363/2021 per quanto attiene ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio dal 2022 al 2025;
- vista la legge 25 febbraio 2022 n. 15 e il Decreto del Ministero dell'Interno 19/04/2023, per quanto attiene al differimento al 31/05/2023 del termine di approvazione del PEF del servizio rifiuti per l'anno 2023

CONSIDERATO

- che con la proposta di PEF in oggetto viene aggiornato il PEF anno corrente al fine di tenere conto dell'applicazione del nuovo metodo tariffario definito dall'ARERA, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- che si rende necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare al 2023 i cui effetti avranno efficacia a far data dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che sul territorio comunale il servizio di igiene ambientale e di raccolta dei rifiuti urbani è gestito mediante affidamento alla società Utilia S.r.l.
- che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del PEF è di euro 364.740,00 e il costo del servizio di gestione dei rifiuti previsto per l'anno 2023, da attribuire agli utenti ammonta complessivamente a Euro 253.094,00;

TENUTO CONTO

Dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto revisore **esprime** parere favorevole sulla proposta di **presa d'atto revisione infra-periodo del PEF 2022-2025 annualità 2023 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023**

Val Liona 26.05.2023

IL REVISORE UNICO
Dott. Stefano Contiero